



Periodico SiMPeF

Milano 31 Gennaio 2026

Edizione Flash

Modifiche al cedolino: variazioni nelle ritenute fiscali e recupero in sede di dichiarazione dei redditi

“Desideriamo informarvi che, a partire dalla elaborazione stipendiale del mese di gennaio 2026, come avrete certamente notato anche dai cedolini, è stata aggiornata la modalità di calcolo della base imponibile.

L'intervento è stato adottato con l'obiettivo di assicurare omogeneità nelle elaborazioni stipendiali e nelle Certificazioni Uniche, attraverso l'applicazione di criteri uniformi.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio, la ritenuta d'acconto del 20%, prevista dall'art. 25 del DPR 600/1973, viene applicata sull'intero compenso lordo corrisposto ai lavoratori autonomi del personale convenzionato, senza riduzione della base imponibile per i contributi previdenziali posti a carico del percipiente.

Di conseguenza, per il sostituto d'imposta (ASST) non è più prevista la possibilità di detrarre dal compenso i contributi previdenziali a carico del lavoratore autonomo, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 10 e 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.”

Questo contenuto è riportato in uno stralcio della scarna comunicazione che **Regione Lombardia** ha inviato ai rappresentanti sindacali dei **MMG e dei PLS lombardi nel pomeriggio del 27 gennaio**, quando i cedolini risultavano già pubblicati.

Traducendo in termini più pratici

Il compenso lordo mensile spettante a ciascun medico, da ora in avanti, sarà assoggettato a **ritenuta d'acconto del 20% sull'intero importo, senza la preventiva deduzione dei contributi previdenziali ENPAM.**

In precedenza, invece, la medesima ritenuta del 20% veniva applicata al compenso lordo **al netto dei contributi ENPAM**.

Sembra che questa modalità di calcolo sia stata adottata anche in **altre Regioni italiane**, in applicazione puntuale di quanto previsto dagli articoli 10 e 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):

- **Art. 10, comma 1, lett. e):** stabilisce che *“i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono oneri deducibili dal reddito complessivo”*;
- **Art. 54:** prevede che il reddito di lavoro autonomo sia determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Ne consegue che la **deduzione dei contributi ENPAM resta pienamente possibile**, ma **non avviene più in sede di erogazione del compenso mensile**.

Essa potrà essere effettuata **esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi**, in quanto i contributi previdenziali non costituiscono costi direttamente connessi alla produzione del reddito, bensì **oneri previdenziali deducibili dal reddito complessivo** del contribuente.

Ribadiamo pertanto che **il trattamento fiscale dei contributi ENPAM non è cambiato**:

le maggiori trattenute IRPEF operate mensilmente **verranno recuperate in sede di dichiarazione dei redditi**, attraverso l'inserimento dei contributi ENPAM versati dal medico.

Voci autorevoli ci hanno informati che il sindacato è comunque impegnato ad esplorare eventuali possibilità di ripristino delle modalità di detrazione fino ad ora utilizzate, quindi restiamo speranzosi e ottimisti.

Resta tuttavia il rammarico per la **tempistica estremamente tardiva della comunicazione**, seppur riferita a un cambiamento formalmente corretto. Considerato che i cedolini vengono elaborati con largo anticipo rispetto alla data di pubblicazione, **una comunicazione preventiva avrebbe dimostrato maggior considerazione e rispetto.**

Giovanna Sersale

=====*La Redazione*=====

Via Giosuè Carducci, 8 - 20123 - Milano

Italia

+39 02 3105 2297

simpefsede@simpef-nazionale.it

P.IVA 07217160964